

Registrazione di Atto Privato

Il 04/07/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TYF , serie 3 , numero 335

data di stipula: 11/06/2025

ident.vo telematico: TYF25L000335000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LPRMHL74C11G273P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96038610828				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ASSOCIAZIONE
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ENERGY TERMINI
ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. Ai sensi e per gli effetti dei decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 117 e 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative, nonché del Libro I, Titolo II del Codice civile, è costituita l'Associazione denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ENERGY TERMINI ETS" (di seguito, anche "l'Associazione").

1.2. L'Associazione assume nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "CER ENERGY TERMINI" ETS o l'indicazione di "Ente del Terzo settore", che sarà adottata e utilizzata dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3. L'Associazione ha sede in via Vittorio Amedeo n.82, 90018 TERMINI IMERESE (PA).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici territoriali, sia in Italia che all'estero.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

2.1 L'Associazione è un ente di carattere privato che svolge, senza scopo di lucro, attività di interesse generale finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L'Associazione ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e/o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.

2.3 L'Associazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e relative disposizioni attuative, nonché della delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, sostituendo la delibera 318/2020/R/ee, ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21. In considerazione di ciò, si intenderanno come recepite nel presente statuto eventuali successive modifiche apportate alle norme e alle disposizioni regolatrici dagli Enti preposti ex lege.

Per i fini di cui sopra e per le attività previste nel presente statuto, l'Associazione potrà realizzare o acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi.

2.4 L'energia prodotta dagli impianti di proprietà dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica facente capo all'Associazione, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 31/2021.

L'energia prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fermo restando il rispetto delle dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso

in percentuale di cui all'Appendice B delle regole operative del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. 2.5 Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di auto-consumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2.6 Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere attività finalizzate alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Soci, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri Soci, il tutto nel rispetto delle sue finalità istituzionali e dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.

2.7 Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 3 ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

3.1 Oltre alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché in via secondaria e strumentale rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

3.2 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative e contributi volontari dei Soci;
- b) entrate da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- c) entrate da attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017;
- d) entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 d.lgs. n. 117/2017;
- e) erogazioni liberali provenienti dai Soci e da soggetti terzi;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- h) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- i) contributi da enti privati;
- l) rendite patrimoniali;
- m) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi;
- n) nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Articolo 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6.2 Entro i termini di legge per ciascun esercizio annuale l'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale, se necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 SOCI

7.1 Possono essere Soci dell'Associazione:

- a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI) salvo quanto previsto al successivo punto 7.3, le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali ricomprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili;
- b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

7.2 Tutti i Soci devono disporre di un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria della comunità energetica rinnovabile di proprietà o gestita dall'Associazione.

7.3 Possono essere Soci anche le imprese, a condizione che tale partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale.

7.4 La partecipazione di soggetti riconducibili tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o, comunque, di soggetti sottoposti a direzione, controllo e/o coordinamento dai suddetti enti è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

7.5 Ciascun Socio mantiene i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore.

Articolo 8 PARTECIPAZIONE E POTERI DI CONTROLLO

8.1 Possono assumere la qualifica di Socio i soggetti elencati alle lettere a) e b) di cui al comma 7.1 dell'articolo 7 del presente Statuto, che scelgono volontariamente di aderire all'Associazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante la corresponsione dei contributi, consistenti in un dare o in facere, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 La qualifica di Socio dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

8.3 I Soci si dividono in:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;

- Soci Ordinari: sono coloro che hanno aderito successivamente all'Associazione, a loro volta suddivisi in Soci Consumatori e Soci Produttori.

Sono soci ordinari Consumatori coloro che, non disponendo di alcun impianto di produzione, condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica.

Sono soci ordinari Produttori coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.

La partecipazione alla comunità energetica è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo può essere attribuito esclusivamente ai soggetti di cui alla lett a) del comma 7.1 dell'articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 9 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

9.1 L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e succ. mod., nonché della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

L'ammissione dei Soci è accolta o rigettata con delibera del Consiglio Direttivo.

9.2 La deliberazione è comunicata all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di adesione all'Associazione.

9.3 Ai fini dell'ammissione di nuovi Soci, l'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

9.4 L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il Socio provvede all'effettivo versamento della quota associativa ed il relativo importo entra nella disponibilità dell'Associazione.

9.5 L'aspirante Socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della prima riunione utile.

9.6 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per recesso;

b) per morosità, qualora il Socio non sia in regola con il pagamento corresponsione dei contributi, in denaro o in natura, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio di

Amministrazione, a maggioranza ;

c) per esclusione, contro il Socio che abbia commesso azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere comunicata al Socio dichiarato escluso, che, entro 30 giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci che delibera nella prima adunanza utile;

9.7 Nel caso di enti o imprese, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

d) apertura di procedure di liquidazione;

e) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.

9.8 I Soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempiere ad eventuali obbligazioni assunte o comunque di corrispondere eventuali corrispettivi, ritenuti equi e proporzionati dal Consiglio di Amministrazione, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso deve essere comunicato all'Assemblea dei Soci almeno 30 gg. prima.

9.9 La qualità di socio non è trasmissibile, salvo il caso e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel seguente caso: voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

Articolo 10 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

10.1 Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

10.2 Hanno diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa e che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci. In caso di Soci persone giuridiche, il voto sarà esercitato dal legale rappresentante o da persona delegata.

10.3 Tutti i Soci hanno il diritto di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta.

10.4 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, alla configurazione di riferimento di proprietà e/o gestita dall'Associazione, nonché di accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 199/2021.

10.5 La qualifica di Socio comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto ed eventuali successive modifiche.

10.6 I Soci hanno il dovere di osservare le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 11 REFERENTE

11.1 L'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, agisce come Referente della comunità energetica rinnovabile.

11.2 Il Referente ha il mandato da parte della CER per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il

GSE, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile. E' il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Il ruolo di referente può essere svolto, oltre che dal legale rappresentante della CER, da un produttore o cliente finale membro della CER, da un produttore "terzo" qualificato come ESCO certificata UNI 11352, su formale mandato conferito dallo stesso legale rappresentante della CER.

Il mandato senza rappresentanza conferito è di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Articolo 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge;
- e) il Collegio dei Probiviri

12.2 Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali sono ammesse deleghe. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di tre Soci.

12.3 I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

Articolo 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

13.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o comunque utilizzando qualsiasi mezzo idoneo all'informazione di tutti i Soci.

13.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e deve essere inviato con preavviso minimo di GG.15. In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di GG.7.

13.4 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

13.5 Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente (se nominato). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede la riunione il Socio più anziano per età.

13.6 Delle delibere dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 14 POTERI DELL'ASSEMBLEA

14.1 Spetta all'Assemblea:

- a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare se l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale ed eleggere e revocare i componenti o il componente dell'Organo di controllo e deliberare circa il relativo compenso;
- d) eleggere e revocare il Revisore legale dei conti ove previsto;



- e) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare il Regolamento dell'Associazione contenente gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021;
- h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) determinare le quote associative
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.2 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

14.3 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

14.4 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

14.5. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto ogni quattro anni dai Soci ed è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea dei Soci.

Detti componenti dovranno essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 7.1, lett. a) del presente Statuto.

Giusto quanto previsto dall'art.26 c.4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la maggioranza dei componenti/amministratori del Consiglio di Amministrazione deve essere eletta tra gli associati appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

Al Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Nell'ipotesi in cui alcuni amministratori cessino dalla carica, subentrano i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale. In assenza di primi non eletti, il Presidente dell'Associazione provvederà, entro gg.30, a convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del componente mancante, il cui mandato scadrà alla scadenza naturale del mandato degli altri. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo della maggioranza dei componenti, decadrà

l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Associazione, entro gg.30, provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di tutti i componenti. In tal caso il nuovo mandato avrà la prescritta durata di anni quattro.

Al suo interno i componenti eleggono il Presidente, il segretario ed il tesoriere dell'Associazione. E' validamente costituito con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

15.2 Al Consiglio di Amministrazione si applicano le norme sul funzionamento dell'Assemblea ordinaria dei Soci, in quanto compatibili.

15.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre e approvare gli obiettivi e i programmi strategici dell'Associazione e verificare i risultati complessivi della gestione;
- b) predisporre il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale, ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- c) vigilare in merito all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione e dei suoi obiettivi programmatici;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- e) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
- f) predisporre il Regolamento dell'Associazione contenente gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 199/2021.

In particolare, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm. e ii.) e in applicazione delle deliberazioni ARERA e della relativa normativa applicabile, può deliberare su:

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo dei contributi di valorizzazione dell'energia elettrica e delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 16.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- nomina della Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto della ripartizione dei contributi, di cui al punto precedente, stabilendo se delegare ad un soggetto terzo tali attività;
- nomina e delegazione di Energy Service Company (ESCO) per le attività statutarie dell'Associazione e degli Associati stessi.

15.4 Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede il Consiglio e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Articolo 16 PRESIDENTE

16.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale ed è considerato soggetto Referente della comunità energetica rinnovabile, salvo che non sia stato individuato un soggetto terzo ai sensi della normativa applicabile.

16.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

16.4 Il Presidente può nominare in seno al Consiglio di Amministrazione un Vicepresidente con funzione vicaria, per sostituirlo in caso di sua assenza

o impedimento.

Articolo 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

17.1 L'Assemblea dei Soci, nell'ipotesi prevista dalle norme in vigore, nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale. L'Organo di controllo, se in forma collegiale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.2 Il componente / i componenti l'Organo di controllo dura/no in carica quattro anni ed è/sono rieleggibile/i.

17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

17.4 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio in ordine al corretto perseguimento delle finalità dell'Associazione; attesta che il bilancio sia stato redatto secondo le relative linee guida ministeriali e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo a tal fine ai Consiglieri notizie sull'andamento gestionale dell'Associazione.

17.5 Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

17.6 Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea dei Soci nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo a condizione che quest'ultimo sia composto da un soggetto / da soggetti iscritto/i nel Registro dei revisori legali. In caso contrario, l'Assemblea dei Soci affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito Registro o ad una società di revisione legale esterna.

Art.18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I componenti, nel numero di tre, sono eletti dall'Assemblea dei soci e durano in carica quattro anni. Per le norme di convocazione e deliberazione valgono quelle sul funzionamento dell'Assemblea ordinaria dei Soci, in quanto compatibili. Il Collegio ha competenza su: procedimenti disciplinari; conciliazione di controversie interne; interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti; parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative; parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi; nonché qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati. All'assemblea dei soci compete l'approvazione del regolamento dell'attività del Collegio.

Articolo 19 RETRIBUZIONI

19.1 Il compenso corrisposto ad eventuali lavoratori subordinati o autonomi non può essere superiore del quaranta per cento dei compensi previsti, per le medesime qualifiche, dalla contrattazione collettiva nazionale

più rappresentativa sul piano nazionale e aziendale, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

19.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto eventualmente incaricato della Revisione legale dei conti.

19.3 Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, è possibile riconoscere un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 20 VOLONTARI

20.1 L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 117/2017.

20.2 Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. È vietata la corresponsione ai volontari di rimborsi di tipo forfettario.

20.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

20.4 L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

20.5 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel Registro anche i volontari che prestano la loro attività occasionalmente.

Articolo 21 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

21.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21.2 L'Assemblea dei Soci che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

Articolo 22 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

22.1 È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice civile, sempre purché la forma giuridica adottata all'esito di tali operazioni straordinarie risulti coerente rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021.

Articolo 23 LIBRI SOCIALI

23.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

23.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti

modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
 - presenza fisica del Segretario dell'Associazione;
 - presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Articolo 24 CLAUSOLA DI RINVIO

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice civile, quelle previste dai decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 117 e 8 novembre 2021, n. 199 e relative disposizioni attuative e comunque le norme in materia di comunità energetiche, sia di rango primario sia di rango secondario.

Al funzionamento dell'associazione si applicano di diritto le eventuali norme modificative di quelle qui richiamate e comunque che regolano le CER costituite in forma di ETS ove non risultino in palese contrasto con le disposizioni statutarie.

24.2 Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento, ivi compresa l'esclusione del socio, è devoluta in via preliminare al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà entro gg.60 nelle forme dell'arbitrato irrituale. Per l'eventuale successivo ricorso all'autorità giudiziaria si indica quale competente il Tribunale di Termini Imerese.

Il presente statuto è allegato come lettera "A" all'atto costitutivo della CER ENERGY TERMINI, redatto, approvato e sottoscritto in data 11 giugno 2025 dai soci fondatori.

L.C.S. in Termini Imerese, li

Aglieri Rinella Agostino

Cilfone Alberto

Cosentino Giuseppe

Lo Presti Michelangelo

Pagoria Luca

Rini Gaetano

Rizzo Loredana

REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 04/07/25
NUMERO 335 DELLA SERIE 3 ATTI PRIVATI
ESATTI EURO 20,00 + M. Bollo



